



venerdì 27 maggio 2016

CNPI

Periti industriali con la laurea

Italia Oggi pag. 37 del 27/05/2016

EPPI

Il nuovo Statuto Eppi taglia il traguardo

Italia Oggi pag. 37 del 27/05/2016

PERITI INDUSTRIALI

Dal 2021 Periti industriali solo con laurea

www.lavoripubblici.it del 26/05/2016

PROFESSIONI

Professioni, privacy formato Ue

Italia Oggi pag. 35 del 27/05/2016

Il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti: «tutto invariato per chi già esercita»

Periti industriali con la laurea

Per i diplomati cinque anni di tempo per iscriversi all'ordine

La laurea per i periti industriali è legge. La scorso 25 maggio la camera dei deputati ha infatti approvato, con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, il dl «recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» che, tra le altre cose, sancisce l'obbligo di una laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali. Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche, è convertito in legge, prevede inoltre un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. «Con questo principio», ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giampiero Giovannetti, «il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45 mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo

europeo». Nello specifico il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici», ma «a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del dpr 328/01». Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. «Finalmente possiamo affermare che il parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche», ha aggiunto ancora Giovannetti, «assestando anche stabilito

dal Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf, approvato in Conferenza stato-regioni il 20 dicembre 2012, che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia». La norma, inoltre, rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno stato membro viene innalzata la formazione di accesso a una professione, come

è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello superiore. «Quindi nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei». «È stato compiuto un passo necessario per garantire maggiore trasparenza al mercato dei servizi professionali», ha commentato poi Francesca Puglisi, relatrice in commissione senato del provvedimento e prima firmataria dell'emendamento in questione, «e soprattutto con questo principio abbiamo posto le basi per innalzare la qualità del capitale umano, affinché i nostri professionisti possano competere allo stesso livello dei colleghi europei. Naturalmente questo vale solo per chi vor-

rà esercitare la libera professione, perché i diplomati che usciranno dall'istruzione tecnica potranno comunque continuare a lavorare nelle imprese come hanno sempre fatto». «Siamo molto soddisfatti del risultato», ha chiuso infine Giovannetti, «e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende è la creazione di un percorso professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie».



Rinforzati i capitoli su professionalità e onorabilità. Dettagliata la disciplina per costituire Stp

Il nuovo Statuto Eppi taglia il traguardo

Rinforzati i capitoli concernenti la «professionalità e onorabilità», inserendo, fra l'altro, particolari sulla costituzione delle Società fra professionisti (Stp). E rivisitati, in generale, tutti i precedenti articoli, «sia aggiornandoli sotto il profilo normativo, essendo nel frattempo cambiata la legislazione, sia specificando aspetti importanti, come quello relativo all'incompatibilità delle cariche». È, dunque, venuto alla luce il nuovo Statuto dell'Eppi (l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati), al termine dei lavori dell'apposita commissione creata per la sua revisione, che ha tenuto, ha riferito il coordinatore, il consigliere Pietro De Faveri del Collegio di Venezia, complessivamente «dieci incontri, terminando quanto ci eravamo prefissati di raggiungere in tempi abbastanza veloci»; perciò, il 21 aprile il parlamentino della Cassa pensionistica presieduta da Valerio Bignami ha potuto deliberare, all'unanimità, le modifiche regolamentari apportate al testo che, elencate nello specifico rogito notarile stipulato quello stesso giorno, sono state inviate (come da prassi) prontamente ai ministeri vigilanti del lavoro e dell'economia per l'autorizzazione necessaria all'entrata in vigore. «Le prime cinque riunioni della nostra commissione sono state dedicate all'analisi del documento e delle proposte espresse dai vari consiglieri», ha spiegato De Faveri, ricordando che l'organismo era composto anche da Salvatore Forte del Collegio di Salerno, Armando Marangoni del Collegio di Padova, Donato Bianco del Collegio di Ragusa e Massimo Soldati del Collegio di Siena, coadiuvati



I componenti della Commissione Statuto. In alto da sinistra: Donato Bianco, Salvatore Forte e Massimo Soldati. In basso da sinistra: Armando Marangoni e Pietro De Faveri (coordinatore)

dal coordinatore Gian Piero Rossi (del Collegio di Sondrio) e dal segretario Luciano Spadazzi (del Collegio di Rimini) del Consiglio di indirizzo generale (Cig), oltre che dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione Paolo Bernasconi (del Collegio di Como). A seguire ha avuto inizio «l'esame completo dei suggerimenti avanzati dai membri della commissione, per comprendere in maniera unitaria quali scartare e quali condividere e adottare ai fini della stesura conclusiva. Si è, poi, sviluppato un confronto molto stretto con la struttura dell'Ente», specialmente con le aree legale e istituzionale, perché «il nostro compito era quello di andare a toccare una serie di leggi che, ad oggi, erano divenute obsolete e, oramai, errate. Si è trattato di effettuare, infine, delle semplici correzioni, alcune anche di puro carattere lessicale, visto che

abbiamo rilevato una serie di carenze nell'esposizione dei concetti che non erano state adeguate ai tempi odierni», ha proseguito il coordinatore. Altro passaggio determinante, una volta messi nero su bianco i cambiamenti impressi ai «vecchi» articoli, è stato «condividere il frutto del nostro impegno nel Consiglio di indirizzo generale dell'Eppi», per poi andare verso la votazione del nuovo testo. Entrando nel dettaglio del restyling realizzato, De Faveri ha raccontato come la discussione si sia, a un certo punto, incentrata sulla «questione dell'incompatibilità: è passata la distinzione secondo cui un presidente di Collegio, oppure un consigliere di Collegio ha una carica incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. Dunque, se si vuole effettuare tale passaggio, è necessario prima dare le dimissioni. Invece, la de-

cisione non è stata analoga per il Cig, perché abbiamo ritenuto opportuno lasciare la possibilità ai presidenti dei Collegi di partecipare al Consiglio», visto che «crediamo che la presenza di un presidente all'interno del Cig sia un valore aggiunto, trattandosi di un organo politico, che deve dettare la linea politica della categoria» dei periti industriali e «prendere delle decisioni sulle sorti professionali anche abbastanza velocemente». Come anticipato, spazio è stato dato alla riorganizzazione dell'indice normativo dello Statuto ma, soprattutto, la commissione si è interessata di irrobustire il fronte della professionalità, «fissando elementi distintivi e innovativi, come nel caso della previsione delle Società fra professionisti», e definendo i criteri di «correttezza e trasparenza deontologica». Lo scalino, successivo alla soddisfazione espressa da De Faveri per aver raggiunto l'obiettivo di ultimare la revisione del testo entro l'arco temporale fissato, è ora rappresentato dall'avvio del vaglio da parte dei ministeri vigilanti «che dovranno dare il loro giudizio sui contenuti delle comunicazioni che l'Ente ha provveduto a spedire. Ci potranno essere richieste di precisazioni, o anche vere e proprie obiezioni. Vedremo», ha sottolineato il numero uno della commissione, lasciando intendere che, d'ora in avanti, portato a termine il compito di rinverdire lo Statuto, non rimane che aspettare il cenno dei dicasteri. Augurandosi che l'attesa stavolta (considerando che le delibere delle Casse pensionistiche, come lamentato spesso dal presidente Bignami, possono fare «tappe» ministeriali della durata di svariati mesi) non sia troppo lunga.

Il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti: «tutto invariato per chi già esercita»

Periti industriali con la laurea

Per i diplomati cinque anni di tempo per iscriversi all'ordine

La laurea per i periti industriali è legge. Lo scorso 25 maggio la camera dei deputati ha infatti approvato, con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, il dl «recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» che, tra le altre cose, sancisce l'obbligo di una laurea triennale per coloro che vogliono iscriversi all'albo dei periti industriali. Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche, è convertito in legge, prevede inoltre un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all'ordine. «Con questo principio», ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati Giampiero Giovannetti, «il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45 mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo». Nello specifico il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diplo-

ma secondo gli ordinamenti scolastici», ma «a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del dpr 328/01». Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee. «Finalmente possiamo affermare che il parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche», ha aggiunto ancora Giovannetti, «assecondando anche quanto stabilito

dal Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Efq, approvato in Conferenza stato-regioni il 20 dicembre 2012, che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese

membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia». La norma, inoltre, rappresenta un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno stato membro viene innalzata la formazione di accesso a una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello superiore. «Quindi nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei». «È stato compiuto un passo necessario per garantire maggiore trasparenza al mercato dei servizi professionali», ha commentato poi Francesca Puglisi, relatrice in commissione senato del provvedimento e prima firmataria dell'emendamento in que-

stione, «e soprattutto con questo principio abbiamo posto le basi per innalzare la qualità del capitale umano, affinché i nostri professionisti possano competere allo stesso livello dei colleghi europei. Naturalmente questo vale solo per chi vorrà esercitare la libera professione, perché i diplomati che usciranno dall'istruzione tecnica potranno comunque continuare a lavorare nelle imprese come hanno sempre fatto». «Siamo molto soddisfatti del risultato», ha chiuso infine Giovannetti, «e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende è la creazione di un percorso professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie».



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it



Rinforzati i capitoli su professionalità e onorabilità. Dettagliata la disciplina per costituire Stp

Il nuovo Statuto Eppi taglia il traguardo

Rinforzati i capitoli concernenti la «professionalità e onorabilità», inserendo, fra l'altro, particolari sulla costituzione delle Società fra professionisti (Stp). E rivisitati, in generale, tutti i precedenti articoli, «sia aggiornandoli sotto il profilo normativo, essendo nel frattempo cambiata la legislazione, sia specificando aspetti importanti, come quello relativo all'incompatibilità delle cariche». È, dunque, venuto alla luce il nuovo Statuto dell'Eppi (l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati), al termine dei lavori dell'apposita commissione creata per la sua revisione, che ha tenuto, ha riferito il coordinatore, il consigliere Pietro De Faverei del Collegio di Venezia, complessivamente «dieci incontri, terminando quanto ci eravamo prefissati di raggiungere in tempi abbastanza veloci»; perciò, il 21 aprile il parlamentino della Cassa pensionistica presieduta da Valerio Bignami ha potuto deliberare, all'unanimità, le modifiche regolamentari apportate al testo che, elencate nello specifico rogito notarile stipulato quello stesso giorno, sono state inviate (come da prassi) prontamente ai ministeri vigilanti del lavoro e dell'economia per l'autorizzazione necessaria all'entrata in vigore. «Le prime cinque riunioni della nostra commissione sono state dedicate all'analisi del documento e delle proposte espresse dai vari consiglieri», ha spiegato De Faverei, ricordando che l'organismo era composto anche da Salvatore Forte del Collegio di Salerno, Armando Marangoni del Collegio di Padova, Donato Blanco del Collegio di Ragusa e Massimo Soldati del Collegio di Siena, coadiuvati

dal coordinatore Gian Piero Rossi (del Collegio di Sondrio) e dal segretario Luciano Spadazzi (del Collegio di Rimini) del Consiglio di indirizzo generale (Cig), oltre che dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione Paolo Bernasconi (del Collegio di Como). A seguire ha avuto inizio «l'esame completo dei suggerimenti avanzati dai membri della commissione, per comprendere in maniera unitaria quali scartare e quali condividere e adottare ai fini della stesura conclusiva. Si è, poi, sviluppato un confronto molto stretto con la struttura dell'Ente», specialmente con le aree legale e istituzionale, perché «il nostro compito era quello di andare a toccare una serie di leggi che, ad oggi, erano divenute obsolete e, oramai, errate. Si è trattato di effettuare, infine, delle semplici correzioni, alcune anche di puro carattere lessicale, visto che abbiamo rilevato una serie di carenze nell'esposizione dei concetti che non erano state adeguate ai tempi odierni», ha proseguito il coordinatore. Altro passaggio determinante, una volta messi nero su bianco i cambiamenti impressi ai «vecchi» articoli, è stato «condividere il frutto del nostro impegno nel Consiglio di indirizzo generale dell'Eppi», per poi andare verso la votazione del nuovo testo. Entrando nel dettaglio del restyling realizzato, De Faverei ha raccontato come la discussione si sia, a un certo punto, incentrata sulla «questione dell'incompatibilità: è passata la distinzione secondo cui un presidente di Collegio, oppure un consigliere di Collegio ha una carica incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione. Dunque, se si vuole effettuare tale passaggio, è necessario

prima dare le dimissioni. Invece, la decisione non è stata analoga per il Cig, perché abbiamo ritenuto opportuno lasciare la possibilità ai presidenti dei Collegi di partecipare al Consiglio», visto che «crediamo che la presenza di un presidente all'interno del Cig sia un valore aggiunto, trattandosi di un organo politico, che deve dettare la linea politica della categoria» dei periti industriali e «prendere delle decisioni sulle sorti professionali anche abbastanza velocemente». Come anticipato, spazio è stato dato alla riorganizzazione dell'indice normativo dello Statuto ma, soprattutto, la commissione si è interessata di irrobustire il fronte della professionalità, «fissando elementi distintivi e innovativi, come nel caso della previsione delle Società fra professionisti», e definendo i criteri di «correttezza e trasparenza deontologica». Lo scalino, successivo alla soddisfazione espressa da De Faverei per aver raggiunto l'obiettivo di ultimare la revisione del testo entro l'arco temporale fissato, è ora rappresentato dall'avvio del vaglio da parte dei ministeri vigilanti «che dovranno dare il loro giudizio sui contenuti delle comunicazioni che l'Ente ha provveduto a spedire. Ci potranno essere richieste di precisazioni, o anche vere e proprie obiezioni. Vedremo», ha sottolineato il numero uno della commissione, lasciando intendere che, d'ora in avanti, portato a termine il compito di rinverdire lo Statuto, non rimane che aspettare il cenno dei dicasteri. Augurandosi che l'attesa stavolta (considerando che le delibere delle Casse pensionistiche, come lamentato spesso dal presidente Bignami, possono fare «tappe» ministeriali della durata di svariati mesi) non sia troppo lunga.



I componenti della Commissione Statuto. In alto da sinistra: Donato Blanco, Salvatore Forte e Massimo Soldati. In basso da sinistra: Armando Marangoni e Pietro De Faverei (coordinatore)



PROFESSIONE

Dal 2021 Periti industriali solo con laurea

26/05/2016



Potrà diventare perito industriale solo chi sarà in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Il 25 maggio 2016 l'Assemblea della Camera ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge di conversione del [Decreto Legge n. 42/2016](#) recante "*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*" (Gazzetta Ufficiale 29/03/2016, n. 73), trasmesso dal Senato 12 maggio 2016, ed esaminato dalla VII Commissione dal 17 al 19 maggio 2016, senza apportare modifiche.

Tra le altre cose, l'**art. 2-ter** del decreto legge coordinato diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l'ammontare di tali crediti non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri.

L'aspetto più interessante è contenuto nell'**art. 1-septies** che interviene sulla **disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali**, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale. Viene anche prevista una **disciplina transitoria**, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della

legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.

*"Con questo principio - ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati **Giampiero Giovannetti** - il legislatore italiano ha voluto ascoltare le esigenze dei 45mila periti industriali iscritti negli albi che restano a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo".*

Come spiegato in una nota del CNPI, "il titolo professionale di perito industriale, solo ed esclusivamente per chi vorrà iscriversi all'albo di categoria, non spetterà più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici", ma "a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall'articolo 55, comma 1, del Dpr 328/01. Si tratta di un tassello importante per i periti industriali che da anni si battono per elevare il proprio titolo di studio per esercitare la professione, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee".

"Finalmente - ha aggiunto il Presidente del CNPI - possiamo affermare che il Parlamento ha reso coerente il nostro ordine professionale al quadro europeo delle qualifiche assecondando anche quanto stabilito dal "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf", approvato in Conferenza Stato/Regioni il 20/12/12", che prevede per l'esercizio di una professione il possesso di un titolo accademico, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05). Solo con una laurea triennale, quindi, il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo, e se vorrà lavorare in un paese membro della Ue non sarà più costretto a sostenere una serie infinita di esami, frutto di misure compensative, per vedersi riconoscere il titolo professionale conseguito in Italia".

Secondo il CNPI la norma rappresenterebbe un vantaggio anche per gli attuali iscritti all'albo con diploma che potranno usufruire del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (n. 36/05), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, come è accaduto in questo caso, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore, sono automaticamente equiparati al livello superiore.

"Quindi - continua Giovannetti - nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma che resteranno con le stesse competenze e potranno innalzare il loro titolo di studio, solo se vorranno, anche potendo usufruire degli accordi siglati recentemente tra il Cnpi e gli atenei".

"Siamo molto soddisfatti del risultato - ha chiuso infine Giovannetti - e speriamo così di aver aperto una strada che potrà essere seguita anche da altre categorie analoghe alla nostra. Per noi, però, si tratta solo di un punto di partenza. Il prossimo passaggio che ci attende adesso è la creazione di un percorso triennale professionalizzante su cui siamo impegnati da mesi in collaborazione con le istituzioni universitarie".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Nel regolamento 679/2016 previsti nuovi adempimenti per chi tratta dati per conto terzi

Professioni, privacy formato Ue

Obbligo di contratto dettagliato con i committenti

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Professionisti e consulenti obbligati a stipulare un contratto con il proprio committente per non incorrere in violazioni del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (679/2016). Il contratto, o un atto giuridico analogo, dovrà precisare, infatti, i compiti relativi alla protezione dei dati. Questa una delle principali novità del testo che è formalmente entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma che diverrà operativo il 25 maggio 2018. È cominciato, dunque, il conto alla rovescia: entro due anni sarà necessario allineare la normativa italiana a quella europea, direttamente applicabile, alle disposizioni europee. Governo e Garante delle privacy sono chiamati, quindi, a verificare se la normativa e se i provvedimenti in essere sono

conformi, o meno, al dettato del regolamento o se, invece, occorra intervenire a correggere o integrare quanto prodotto in questi 20 anni di vigenza prima della legge 675/1996 e poi del Codice della privacy. Anche imprese, p.a. e professionisti sono chiamati a studiare il regolamento 679/2016 per adeguare la propria struttura e la propria prassi. Tra i punti qualificanti del regolamento, infatti, va segnalata la nuova disciplina dei ruoli. In particolare, trovano una nuova disciplina il responsabile per il trattamento dei dati (artt. 28 e 29) e il contitolare del trattamento (art. 26). Il primo tratterà dati personali «per conto» del titolare del trattamento; il contitolare, invece, determinerà, congiuntamente al titolare, finalità e mezzi del trattamento. Si hanno, quindi, un'impresa, una p.a. o un professionista, che, per eseguire il trattamento,

si avvarrà di un altro soggetto (il responsabile del trattamento); oppure (per l'ipotesi della contitolarità) due o più titolari che cooperano tra loro per un trattamento, caratterizzato da una finalità comune.

In entrambi i casi il regolamento europeo prevede alcune formalità obbligatorie. Tra i contitolari dovrà essere sottoscritto un accordo interno, che disciplina rapporti e responsabilità di fronte al cittadino/consumatore. Fra il titolare e il responsabile dovrà essere stipulato un contratto. In tutti i casi, dunque, sarà necessario un atto contrattuale o di altra natura che chiarisca gli obblighi delle parti per la protezione dei dati personali. Attraverso questa disciplina europea, le figure di riferimento dovranno fare i conti anche i professionisti nei rapporti con i loro committenti. Il professionista esterno potrà

trovarsi, rispetto al proprio cliente-committente, nella condizione di responsabile esterno o di contitolare. Sarà un responsabile se tratterà i dati «per conto» del suo committente. Sarà, invece, un contitolare se concorrerà definire finalità e mezzi del trattamento. In entrambi i casi il regolamento renderà più rigorosa la formalizzazione dei rapporti. Il codice attuale, infatti, per il responsabile del trattamento si accontentava di una semplice designazione. Il regolamento, invece, prevede un contratto o atto simile, che contenga clausole specifiche sulle modalità del trattamento, sulle misure di sicurezza, impegni su corretta condotta degli incaricati del trattamento ecc. È anche previsto che la Commissione Ue predisponga clausole contrattuali standard. Se il rapporto sarà tra più titolari

alla pari, le formalità prevedono un contratto dettagliato sulle rispettive responsabilità e sugli obblighi nei confronti dell'interessato. Il regolamento mette, dunque, di fronte a formalità nuove, e ciò in nome della protezione dei dati. Un tema da approfondire sarà la valenza di tali regole nei rapporti tra impresa e proprio consulente e nei rapporti tra eventuali soggetti cui il consulente si rivolga a sua volta (ad esempio centri di elaborazione dei dati, società di servizi ecc.). Un bisogno di certezza è ancora più necessario considerato che la violazione delle disposizioni sugli obblighi del titolare e del responsabile (artt. 25-39) è punita con la sanzione pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato globale annuo mondiale (art. 83 del regolamento).